

BVGer C-2297/2012 vom 10. Dezember 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-12-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2297_2012

FR: TAF C-2297/2012 du 10 décembre 2012

IT: TAF C-2297/2012 del 10 dicembre 2012

Regeste

Assicurazione facoltativa

Erwägungen

E. 1

In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

E. 2.1

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto della assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 2.2

Ai sensi dell'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

E. 2.3

Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 LPGA), è pertanto necessario entrare nel merito.

E. 3.1

In virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a e lett. b LAVS, sono obbligatoriamente assicurate all'assicurazione svizzera le persone fisiche domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa. Per l'art. 2 cpv. 1 LAVS, nel testo in vigore dal 1° giugno 2002, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.

E. 3.2

Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto (art. 2 cpv. 3 LAVS). In base alla delega di cui al cpv. 6 dell'art. 2 LAVS, il Consiglio federale ha promulgato l'ordinanza del 26 maggio 1961 sull'assicurazione facoltativa (OAF, RS 831.111). Per l'art. 13 OAF, norma che tratta dell'esclusione dall'assicurazione facoltativa, gli assicurati che non versano interamente contributi annui entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo sono esclusi dall'assicurazione (cpv. 1, lett. a). Il cpv. 2 dell'art. 13 OAF stabilisce che prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione; tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo. L'esclusione dall'assicurazione non ha effetto, qualora l'assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile (cpv. 4). Per l'art. 17 cpv. 2 OAF l'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi e, all'uopo, gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine.

E. 3.3

L'art. 13 cpv. 3 OAF prevede che l'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell'anno per cui non sono stati interamente pagati i contributi o non sono stati forniti i documenti. Se gli interessi di mora non sono versati interamente, l'assicurato è escluso dall'assicurazione facoltativa con effetto retroattivo al primo giorno dell'anno in cui la decisione concernente tali interessi è passata in giudicato. La Cassa di compensazione restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso e pertanto deve restituire i contributi versati dopo che l'esclusione ha avuto effetto (art. 14b cpv. 4 OAF).

E. 3.4

L'esclusione dall'assicurazione facoltativa deve essere ordinata con una decisione formale. L'esclusione tocca infatti in modo particolarmente grave gli interessi dell'assicurato (DTF 117 V 103 consid. 2c). È indispensabile che l'assicurato abbia conoscenza degli importi che deve pagare e entro quale data al fine di evitare l'esclusione (sentenze del Tribunale federale H 227/04 del 20 gennaio 2006 consid. 3.2.2 e H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4).

E. 4.1

Nella fattispecie, l'assicurato non ha pagato la totalità dei contributi 2009 e nessun contributo per il 2010. I contributi relativi al 2009 sono stati fissati con decisione del 3 novembre 2010 e ammontano a 918.75 franchi. Hanno fatto l'oggetto di un primo sollecito il 31 gennaio 2011 - che menzionava l'importo dovuto - e della diffida prevista dall'art. 13 cpv. 2 OAF in data 29 aprile 2011. I contributi relativi al 2010 pari a 936.60 sono stati fissati con decisione del 15 giugno 2011 e hanno fatto l'oggetto di un sollecito il 31 agosto 2011 - che pure menzionava l'importo dovuto - e di una diffida il 31 ottobre 2010. Queste comunicazioni erano accompagnate da un estratto conto che indicava la situazione contabile dell'assicurato. Il 18 luglio 2011 l'interessato ha pagato un importo di 859.18 franchi che però non permetteva di saldare tutto l'importo dovuto per il 2009.

E. 4.2

In queste circostanze si deve ritenere che la procedura seguita dalla CSC è conforme agli art. 13 e 17 OAF. L'assicurato, facendo astrazione degli interessi moratori relativi al 2008,

non ha rispettato i suoi obblighi perlomeno a partire dal periodo 2009. Fermo restando che l'assicurato non ha pagato alcun contributo per il 2010, lo scoperto del 2009, anche se esiguo, giustifica la sua esclusione. Infatti, il Tribunale federale ha già avuto occasione di confermare un'esclusione di un assicurato che non aveva pagato interamente i contributi annuali dovuti malgrado le conseguenze gravi per lui. In particolare, anche il mancato pagamento di un importo esiguo può giustificare l'esclusione dall'assicurazione facoltativa (sentenze del Tribunale federale H 413/01 dell'8 marzo 2002 e H 149/05 del 7 settembre 2006 consid. 3.3).

E. 5.1

L'insorgente non contesta di non avere pagato i contributi 2010 e crede, seppure a torto, di avere saldato tutti i contributi 2009. Egli fa valere di essersi dovuto occupare della grave ed improvvisa malattia di sua moglie. Questo fatto, suffragato da un referto medico, può essere ammesso. Tuttavia, il motivo invocato dall'interessato non rappresenta, di tutta evidenza, una causa di forza maggiore di cui al menzionato art. 13 cpv. 4 OAF. Queste ultime circostanze sono rappresentate, segnatamente, da guerre, catastrofi naturali, rivoluzioni, ecc. (cfr. Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, cifra 3031 e seg., segnatamente cifra 3032). La cifra 3034 delle direttive precisa che circostanze come la situazione personale dell'assicurato - malattia, impossibilità economica, ecc. - non possono essere comprese nelle cause di forza maggiore. Ora, è pacifico che attorno a Natale 2011 l'assicurato ha avuto a che fare con un evento improvviso e grave che ha colpito sua moglie, ma questa circostanza non è sufficiente per giustificare la sua inazione. Egli avrebbe potuto ad esempio affidare le incombenze amministrative ad una terza persona.

E. 5.2.1

In sede di replica il ricorrente fa valere una violazione del principio della buona fede. A suo parere, visto che ha sempre pagato regolarmente i contributi, egli avrebbe potuto aspettarsi una certa tolleranza da parte della CSC e non un'immediata decisione di esclusione. Oltretutto per i contributi 2009, da pagare entro il 31 dicembre 2010, l'autorità inferiore ha atteso a lungo prima di intervenire. Il ricorrente poteva quindi pensare che l'amministrazione avrebbe accettato anche un pagamento tardivo.

E. 5.2.2

In materia di diritto amministrativo il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101), tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolve determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Secondo la giurisprudenza di regola un'informazione è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento giuridico non sia mutato nel frattempo, fondandosi sull'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a).

E. 5.2.3

Nella fattispecie l'assicurato non si può avvalere di alcuna comunicazione da parte dell'autorità inferiore in suo favore. Il 22 dicembre 2011 l'interessato ha chiesto una proroga del termine per pagare che però è stata respinta dalla CSC con una comunicazione dello stesso giorno. L'assicurato ha preso atto di questa risposta e afferma che se non fosse

intervenuta la malattia di sua moglie avrebbe pagato nei termini. Ora, è vero che ai sensi dell'art. 34b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempre che abbia fondate ragioni di ammettere che gli acconti successivi ed i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente. Questa possibilità vale anche per l'assicurazione facoltativa (cfr. Direttive cifre 4081 e seg.). Nella fattispecie, tuttavia, l'assicurato non ha effettuato alcun versamento per il 2010 e questo malgrado un sollecito e una diffida. Non può quindi avvalersi di questa norma. L'assicurato non può trarre nessun vantaggio neppure dal presunto ritardo riguardo alla riscossione dei contributi per il 2009. Questi contributi sono stati fissati il 3 novembre 2010, un primo sollecito è seguito il 31 gennaio 2011 e la diffida il 29 aprile 2011. La sua esclusione è stata pronunciata con decisione del 19 gennaio 2012. L'operato dell'autorità inferiore non era tale da potere fare credere all'assicurato che avrebbe accettato un pagamento tardivo o la sospensione della procedura d'esclusione.

E. 5.3

Le condizioni formali e materiali previste dall'art. 13 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAF sono dunque adempite nella fattispecie. L'esclusione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2009 (cfr. consid. 3.3). I contributi versati dal ricorrente in data 18 luglio 2011 relativi al 2009 gli saranno rimborsati. Va precisato che l'assicurato non ha pagato gli interessi moratori relativi al periodo 2008 ciò che di regola dovrebbe giustificare una sua esclusione già dal 1° gennaio 2008 (art. 13 cpv. 3 OAF). Tuttavia nella fattispecie, gli interessi moratori sono stati decisi in data 15 settembre 2011 e hanno fatto l'oggetto di un sollecito il 30 novembre 2011 ma non di una diffida come previsto dall'art. 17 cpv. 2 OAF. L'esclusione prende quindi effetto solo dal 1° gennaio 2009. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata.

E. 6.1

Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.

E. 6.2

Non si prelevano spese di procedura (art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si assegnano indennità per le spese ripetibili (art. 7 al. 3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.